



**CITTA'
DI CORSICO**
PROVINCIA DI MILANO



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**REPARTO
MANUTENZIONE**
Il Responsabile
f.to(Geom. Dario Garavaglia)

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
GESTIONE AMM.VA TUTELA AMBIENTALE
URBANISTICA E UFFICIO DI PIANO**
La Responsabile
f.to(Dr.ssa D. Bonazzoli)

**SETTORE GESTIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO**
Il Dirigente
f.to(Ing. G. Zuccherini)

SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DICEMBRE 2016

ART. 1- CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Le condizioni generali di appalto sono sancite dal Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici, D.M. n. 145 del 19.04.2000 e per gli articoli abrogati al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con DPR 5.10.2010 n. 207 per le parti transitoriamente in vigore, dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, all'uopo adottati dall'Amministrazione Appaltante e che l'Impresa dichiara di conoscere e di osservare, con implicita osservanza della legislazione in esso richiamata.

ART. 2 - CONDIZIONI SPECIALI DI APPALTO

Le condizioni speciali dell'appalto a completamento del Capitolato Generale, l'oggetto dell'appalto, le descrizioni dei lavori e le prescrizioni tecniche sono regolati dai seguenti articoli del presente Capitolato Speciale, che l'Impresa dichiara di conoscere e di osservare con l'atto stesso della firma del Contratto di Appalto.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento così individuato:

- a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Interventi di manutenzione dei marciapiedi comunali;
- b) ubicazione: Via Milano, Via Vecchia Vigevanese, Via Cellini-Via delle Querce, Via Fermi Liberazione, P.za Carabelli, Via Cesare Battisti. Sono previsti inoltre interventi puntuali di ripristino da effettuarsi nelle zone di maggior afflusso pedonale quali scuole, cimitero, strutture pubbliche, fermate trasporto pubblico.
- c) descrizione sommaria: sono previsti interventi sui marciapiedi al fine di eliminare le situazioni più ammalorate mediante l'esecuzione di rifacimenti integrali del marciapiede o rappezzi del sottofondo e dell'asfalto colato. Le lavorazioni di rifacimento sono previste nelle zone di maggior degrado quelle di ripristino in situazione di ammaloramento per superfici ridotte. Nel dettaglio le lavorazioni previste per il rifacimento dei marciapiedi sono:

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfiacco in calcestruzzo; Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica;

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio a sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm;

Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;

Manto in asfalto colato per marciapiedi, compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, spessore medio di 20 mm.;

Per il ripristino dei marciapiedi per superfici fino a 15 mq:

Rappezzi dei massetti di sottofondo dei marciapiedi, con calcestruzzo a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, preparazione del piano di posa, getto e spianamento del calcestruzzo;

Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm.;

Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è previsto fino al conseguimento dell'importo contrattuale, ma in ogni caso non oltre i 90 (novantai) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

		<i>Importi in euro</i>	
Num.		A corpo	TOTALE
a)	Importo dei lavori di manutenzione	146.000,00	
b)	Oneri per attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	2.920,00	
IMPORTO TOTALE LAVORI			148.920,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

3. L'importo di cui al comma 1 relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 222 del 2003 e dell'articolo 100, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I lavori sono classificati nella categoria prevalente «OG3».

L'appalto dei lavori è a misura, prestazioni e forniture di manodopera, di mezzi d'opera e trasporti e di materiali a piè d'opera possono essere richieste dalla Direzione dei Lavori per opere che occorra eseguire in economia.

I prezzi di riferimento sono quelli contemplati nell'Elenco Prezzi Unitari.

Verranno osservati gli adempimenti derivanti dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), e quelli indicati dalla Legge 19.03.1990 n. 55, art. 17 e dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie);

ART. 6 – ELENCO PREZZI UNITARI

L'elenco prezzi unitari è costituito dal Listino prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni 2015 del Comune di Milano cui sarà applicato lo sconto.

I prezzi unitari sono comprensivi di ogni spesa ed onere per manodopera, mezzi d'opera e trasporti, materiali a piè d'opera, inclusi per tutta la durata delle lavorazioni previste dei costi relativi alle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori, ed altresì delle percentuali, dazi, imposte e tasse, spese generali ed utili all'Impresa; si intendono accettati dall'Impresa aggiudicataria in base a propri calcoli come convenienti e tali da consentire il ribasso offerto, e sono fissi ed invariabili nei limiti di legge.

Si intende che l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, abbia tenuto conto di tutti gli oneri attribuitigli dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Eventuali nuovi prezzi non contemplati nell'elenco prezzi contrattuale verranno definiti con riferimento ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi d'opera e trasporti, dei materiali a piè d'opera, dei lavori e delle opere previsti. Risultano inoltre integralmente trascritte le note o specificazioni in prefazione dei suddetti volumi nonché le specifiche indicate nel volume denominato "Specifiche Tecniche" in cui vengono descritte le particolari prescrizioni, aggiuntive alle normative tecniche vigenti, richieste dall'Amministrazione Comunale per consentire la migliore realizzazione delle opere nel rispetto delle esigenze ambientali.

ART. 7 - RIBASSO

Il ribasso praticato dall'Impresa si intende applicato all'elenco prezzi unitari e cioè a tutti i prezzi unitari dei lavori, delle opere a misura e sia delle prestazioni e forniture di manodopera, di mezzi d'opera e trasporti e di materiali a piè d'opera che occorra effettuare in economia.

ART. 8 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Sono richieste le seguenti garanzie e coperture assicurative:

- Cauzione definitiva del 10% del valore dell'appalto aggiudicato incamerabile a prima richiesta per danni derivanti da inadempimenti dell'appaltatore; si applica quanto previsto dall'art. 103 Decreto Legislativo 50/2016;
- Assicurazione o fideiussione di Istituto operante anche in Italia, certificante la disponibilità a garantire l'Amministrazione per rischi RCT e RCO derivanti dall'esecuzione dell'appalto, per € 1.200.000,00;

La cauzione definitiva potrà essere costituita come segue:

- con deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione Comunale, presso il Tesoriere, che ne rilascerà ricevuta da allegare all'offerta, dell'importo in contanti o in titoli di Stato, al corso del giorno del deposito;
- con fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa

di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni), oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di 180 giorni e in ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.

L'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

1. di rinunciare al termine semestrale previsto dell'art. 1957 del C.c. e alla preventiva escussione del debitore garantito;
2. di obbligarsi di versare alla committente entro 15 gg. dalla sua semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'ente;
3. di mantenere la validità della fideiussione fino a restituzione dell'originale o dichiarazione liberatoria dell'Ufficio Tecnico.
4. di impegnarsi a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 9 - STIPULAZIONE E SPESE DEL CONTRATTO, ED ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

La stipulazione del contratto di appalto, avverrà previa prestazione della cauzione definitiva, così come previsto nel precedente art. 8) nelle forme previste dalle vigenti norme e con l'osservanza degli adempimenti derivanti dalla Legge 19.3.1990 n. 55 e 12.7.1991 n. 203, dal d.p.c.m. n. 187 dell'11.5.1991 e dal D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., recanti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

L'Impresa è tenuta a presentare, per sé e per le eventuali imprese associate la relativa documentazione antimafia, di data non anteriore a tre mesi, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011.

In particolare, per le Società di Capitale di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto, se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91.

Sono a carico dell'appaltatore dei lavori le spese per la registrazione del contratto d'appalto, dei relativi bolli, le assicurazioni delle maestranze e dei propri dipendenti a norma delle vigenti leggi, restando a suo esclusivo carico tutte le responsabilità derivanti da inadempienze.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Alle commesse date dall'Appaltatore ad altre ditte si applica la normativa derivante dall'art. 105 del Decreto Legislativo 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni.

Così come previsto dal suddetto art. 105 D. Lgs. 50/16, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi.

L'Appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, lo deposita entro 20 giorni presso l'Amministrazione.

L'Amministrazione appaltante, verificata l'osservanza delle norme sull'antimafia, autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell'Appalto stesso.

L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Non può essere oggetto di affidamento la sola certificazione delle opere ai sensi della predetta normativa.

ART. 11 - NORME DI LEGGE

L'appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

Le norme di Legge, decreti e regolamenti sulla condotta e contabilità dei lavori, sull'accettazione dei materiali e delle opere e sulle assicurazioni antinfortunistiche e sociali del personale, vigenti alla data dell'appalto come pure emanate in corso dei lavori, rientrano tutte nei doveri di osservanza dell'Impresa, oltre al rispetto dell'art. 36, Legge 300/70.

ART. 12 – SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna:

- 1) Il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, in quanto non sono previsti ai sensi del decreto legislativo 81/08;
- 2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui punto 1).

I piani hanno carattere di obbligatorietà sia per l'appaltatore che per gli eventuali subappaltatori e formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, anche in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81 del 2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante.

In nessun caso saranno comunque ammissibili modifiche ai prezzi contrattuali.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI

L'appaltatore in un giorno che verrà stabilito con semplice invito, è obbligato a presentarsi per ricevere in consegna le opere a lui affidate.

La consegna dovrà risultare da apposito verbale da firmarsi dall'appaltatore, dall'Amministrazione appaltante e Direttore dei Lavori.

ART. 14 - ORDINI DI SERVIZIO

Gli ordini di servizio dati per iscritto (salvo casi di particolare urgenza) dalla Direzione dei Lavori regolano l'esecuzione dei servizi e dei lavori e fissano le disposizioni di dettaglio sulle opere e ne ordinano e descrivono le eventuali varianti.

ART. 15 - PROGRESSIONI DEI LAVORI

La progressione dei servizi e dei lavori è soggetta alle apposite istruzioni e disposizioni della Direzione dei Lavori, restando, per quanto non sia precisato in queste, in facoltà dell'Impresa, che è in ogni caso tenuta ad informare tempestivamente e dettagliatamente la Direzione dei Lavori dell'inizio, dell'andamento e del termine di ogni operazione.

ART. 16 - RITARDO NELL'ESECUZIONE

Qualora l'impresa appaltatrice non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare manchevolezze nell'esecuzione del servizio, il Comune avrà diritto di provvedere mediante l'esecuzione d'Ufficio, in danno all'impresa stessa.

Per ritardo nell'esecuzione del lavoro saranno applicate penalità in base alla valutazione della Direzione Lavori, con un minimo di € 250,00.= (duecentocinquanta euro) ed un massimo di € 750,00.= (settecentocinquanta euro) per ogni giorno di ritardo.

Le somme relative alle penalità verranno detratte dallo stato finale dei lavori.

Inoltre il Comune, per inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facoltà di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/16.

ART. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti in acconto nel corso dei lavori vengono effettuati per importi maturati non inferiori a € 50.000,00.= (euro cinquantamila/00).

L'importo di ogni rata al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute di cui alla vigente legislazione, verrà ricavato dalla contabilità relativa ai lavori secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

ART. 18 - CONTO FINALE

Il conto finale deve essere compilato e presentato all'Impresa entro 90 gg. dalla data di ultimazione dei lavori, salvo dilazionamento per attesa di risultati di prove di esami.

ART. 19 - COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI

Il collaudo dei lavori dovrà avvenire entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

La liquidazione finale dell'ultima rata dei lavori - comprese le eventuali riserve dell'Impresa, delle ritenute e della cauzione viene effettuata in seguito al collaudo.

Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dalla Direzione Lavori così come disciplinato all'art. 237 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

ART. 20 - MISURAZIONE DEI LAVORI

La misurazione dei servizi e dei lavori e delle forniture è effettuata con metodo geometrico, ponderale o di conteggio secondo la natura dei lavori e delle opere, le prescrizioni di progetto e le disposizioni della Direzione dei Lavori.

ART. 21 - REVISIONE PREZZI

Non è prevista revisione prezzi.

ART. 22 - SCRITTURAZIONE E BOLLI

La scritturazione e le spese di bollo, registrazione, ecc., dei verbali, certificati, ordini di servizio, registri contabili, ed in generale di tutti gli atti e documenti inerenti alla condotta ed alla contabilità dei lavori sono a carico dell'Impresa.

ART. 23 - REQUISITI

I requisiti generali dei materiali, lavori ed opere devono rispondere alle vigenti norme di legge, anche ove non espressamente richiamate di volta in volta; i materiali si intendono sempre di prima qualità, ove non diversamente specificato, e i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni di progetto e della Direzione dei Lavori.

ART. 24 - SCELTE ALTERNATIVE

Le scelte dei tipi e delle caratteristiche di dettaglio di materiali ed opere, ove i documenti di progetto prevedono più alternative, come pure l'impartizione di prescrizioni integrative o sostitutive di quelle contenute nei documenti di progetto, competono alla Direzione dei Lavori, visti eventuali campioni e sentite eventuali proposte dell'Impresa.

ART. 25 - VARIANTI AD INIZIATIVA DELL'IMPRESA

Varianti ad iniziativa dell'Impresa, di qualsiasi natura ed entità, rispetto alle prescrizioni di progetto sui materiali, mezzi d'opera e trasporti, lavori ed opere, sono tassativamente escluse, salvo preventive e specifiche autorizzazioni date per iscritto alla Direzione dei Lavori.

ART. 26 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Le caratteristiche dei materiali devono essere corrispondenti senza eccezioni alle descrizioni dettagliate fatte nell'Elenco dei Prezzi, e devono essere riconosciute tali dalla Direzione dei Lavori a suo giudizio insindacabile.

ART. 27 - PROVE DI MATERIALI

Prove ed esami con assaggi e prelievi di campioni dei materiali possono essere richiesti dalla Direzione dei Lavori in ogni momento, e devono essere effettuati a cura ed a carico dell'Impresa presso i Laboratori Ufficiali di Prova indicati dalla Direzione dei Lavori.

ART. 28 - CONTROLLI COSTRUTTIVI

Controlli anche continuativi sulla costruzione di opere e strutture di particolare natura o difficoltà possono essere demandati dalla Direzione dei Lavori, a carico dell'Impresa, a Laboratori o Istituti Ufficiali od a specialisti particolarmente qualificati o a ditte specializzate.

ART. 29 - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Le occupazioni temporanee e definitive per impianto, di cantieri, strade di servizio ed accessi, deviazioni di condotte e corsi d'acqua, cave di prestito, depositi e discariche e quant'altro necessario, con tutte le occorrenti opere provvisoriale, e le concessioni per prelievi di acque ed estrazioni di materiali sono a cura ed a carico dell'Impresa.

ART. 30 - VIABILITA' E CONDOTTE

Il mantenimento della viabilità e dei passaggi pubblici e privati e la segnalazione dei lavori in corso a norma di legge, il mantenimento e la protezione di condotte, cavi, tubazioni ed impianti di ogni genere, aerei od interrati, il mantenimento e la continuità dei corsi d'acqua e delle sorgenti e lo smaltimento delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee, con tutte le occorrenti opere provvisoriale anche meccaniche, sono a cura ed a carico dell'Impresa.

ART. 31 - SGOMBERI E RIPRISTINI

Gli sgomberi a lavori ultimati ed attrezzature, opere provvisorie, materiali e rifiuti, come pure i ripristini di viabilità, passaggi, corsi d'acqua, recinzioni, piantagioni e quant'altro fosse stato temporaneamente alterato nel corso dei lavori, sono a cura ed a carico dell'Impresa.

ART. 32 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

La manutenzione, continua e tempestiva, delle opere dopo l'ultimazione e sino al collaudo dei lavori, come pure la buona conservazione delle opere terminate nel corso dei lavori, sono a cura ed a carico dell'Impresa.

ART. 33 - MATERIALI DI DEMOLIZIONE E DI SCAVO

I materiali di demolizione e di scavo sono di proprietà dell'Amministrazione Appaltante ed il loro trasporto a rifiuto od a magazzino od a piè d'opera per il reintegro è a cura ed a carico dell'Impresa, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.

ART. 34 - RILIEVI E DISEGNI

I rilievi e le misurazioni, i disegni o schizzi d'assieme o di dettaglio eccedenti gli elaborati grafici di progetto, anche al fine di regolarizzare o riadeguare quanto previsto in fase progettuale, gli schizzi o disegni inerenti alla contabilità dei lavori devono essere eseguiti a totale carico dell'Impresa sotto le istruzioni ed il controllo della Direzione dei Lavori.

ART. 35 - CEMENTI ARMATI

I calcoli delle opere in cemento armato devono essere eseguiti a carico dell'Impresa in base alle condizioni di carico stabilite dal progetto e dalla Direzione dei Lavori.

ART. 36 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui del nel Capitolato generale per gli appalti dei lavori Pubblici, approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n. 145 ed a quelli indicati dal presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) Le opere necessarie per la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera.
- 2) La guardia e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti.
- 3) L'appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata dell'Appalto, la pronta reperibilità 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) mediante la disponibilità continua ed immediata su chiamata del tecnico comunale o della polizia locale, di almeno un operaio con il relativo mezzo di trasporto ed attrezzatura necessaria per gli interventi urgenti che potranno di volta in volta essere richiesti. L'assuntore dovrà trovarsi in loco entro un tempo massimo di 2 (due) ore dalla chiamata. La reperibilità verrà retribuita per gli orari non coperti dal normale orario di servizio.
- 4) L'esecuzione presso Istituti specializzati, di tutte le esperienze ed assaggi di materiali secondo le richieste della D.L. Detti campioni saranno mantenuti a disposizione nel competente ufficio di cantiere.
- 5) Le eventuali prove di carico su manufatti di notevole importanza statica, pali di fondazione, solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante (comprese le fondazioni stradali).
- 6) La fornitura e manutenzione di cartelli d'avviso, di fanali di segnalazione notturna e quanto venisse richiesto dalla D.L. a scopo di sicurezza, il tutto in conformità a quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della Strada. Sarà altresì a carico dell'Appaltatore la regolamentazione del traffico durante il periodo dei lavori.
- 7) Nel cantiere (ovvero, considerata la natura dell'Appalto) dovrà essere installato e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori cartello di cantiere collocato in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Il cartello dovrà essere realizzato con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.
- 8) L'osservanza delle norme in vigore relative a tutte le assicurazioni degli operai.
- 9) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi di avanzamento a richiesta della Direzione Lavori.
- 10) Consentire l'uso anticipato delle aree che venissero richieste dalla D.L. mediante redazione dell'apposito verbale circa lo stato delle opere, per la garanzia dei danni che potessero derivare alle stesse.
- 11) L'osservanza del disposto della circolare del ministero dei LL.PP. n. 1643 del 22 giugno 1967, e le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
- 12) La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
- 13) Il cantiere dovrà essere gestito a tratti realizzando parti limitate e di volta in volta contigue del previsto rifacimento, al fine di arrecare un minor disagio alla cittadinanza e di consentire costantemente gli accessi a tutte le proprietà. In casi particolari potranno essere messe in opera provvedimenti temporanei (pedane, piastre, ecc.) per consentire l'accesso alle proprietà private sia ai veicoli che alle persone.

ART. 37 - RIPARAZIONE DI DANNI

Le riparazioni di danni alle opere, ai materiali ed alle attrezzature che si verificassero nel corso dei lavori, compresi scoscendimenti, solcature ed interramenti anche a causa di acque e pioggia, devono essere sollecitamente effettuate a cura ed a carico dell'Impresa.

ART. 38 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore alle opere, ai materiali ed alle attrezzature sono esclusi da ogni indennizzo all'Impresa da parte dell'Amministrazione Appaltante, ma ammettono sospensioni e proroghe all'ultimazione dei lavori.

ART. 39 - DANNI A TERZI

I danni recati a persone terze o a beni di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori devono essere risarciti a cura ed a spese dell'Impresa prima della liquidazione finale dei lavori.

ART. 40 - CAUTELE DELL'IMPRESA

Tutte le cautele atte ad evitare infortuni a persone addette ai lavori ed a terzi e danni a proprietà pubbliche e private devono essere messe in atto a cura ed a spese dell'Impresa.

ART. 41 - PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE

La pubblicazione, fornitura e diffusione di notizie, disegni e fotografie dei lavori è vietata all'Impresa senza espressa autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori.

ART. 42 - CASI DI RESCISSIONE DI CONTRATTO

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 108 all'art. 109 del D.lgs 50/16.

ART. 43 - CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.